pretende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal presidente, questi invita la Camera a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.

Art. 41.

Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, il presidente può proporre alla Camera *l'esclusione* del deputato dall'Aula per tutto il resto della seduta, oppure, nei casi più gravi, la *censura*. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di ricomparirvi per un termine da due ad otto giorni. Udite le spiegazioni del deputato la proposta del presidente sarà subito messa ai voti senza discussione, nè emendamento, per alzata e seduta. La esclusione o la censura possono essere proposte dal presidente anche dopo il primo richiamo all'ordine, contro un deputato che provochi tumulti o disordini nell'Assemblea, o trascorra ad oltraggi o vie di fatto.

Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del presidente di lasciare l'Aula, il presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perchè i suoi ordini siano eseguiti.

Ove poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione sarà raddoppiata.

Art. 42

Qualora sorga tumulto nella Camera, il presideute si copre il capo; allora deve cessare ogni discussione. Se il tumulto continua, il presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata, senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno prima, oppure anche pel giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

Art. 43.

La polizia della Camera spetta a sè stessa, ed è esercitata in suo nome dal presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art 44.

Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto verun pretesto, introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

Art. 45.

Durante la seduta, le persone che entrano nelle tribune della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

Art. 46.

La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in sezioni numerate.

In ogni tribuna o sezione vi sarà un usciere incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del presidente.

Art. 47.

Gli usceri, in seguito all'ordine del presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

Art. 48.

La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto di entrata.

Art. 49.

In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.

## Capo VIII.

*Presentazione e distribuzione dei disegni di legge e delle proposte d'iniziativa parlamentare.*

Art. 50.

I disegni di legge presentati alla Camera sia dai ministri, in nome del Re, o per trasmissione dal Senato, sia dai deputati, previa autorizzazione ai termini degli articoli 132 a 134, sono distribuiti nel più breve termine